

Se ricevo una fattura elettronica per errore come mi comporto? - Risposte al volo

di [Danilo Sciuto](#), [Filippo Mangiapane](#)

Pubblicato il 14 Febbraio 2019

Ho ricevuto una fattura elettronica che sicuramente è stata inviata per errore, in quanto non è di un fornitore che conosco, e riguarda beni che nulla hanno a che vedere con la mia attività: come devo comportarmi?



Continuiamo a proporre le nostre "Risposte al volo", ancora in tema di fattura elettronica: in vista della scadenza di lunedì 18 febbraio si moltiplicano i dubbi.

Ricordiamo che le [risposte al volo del Commercialista Telematico](#) nascono dal [nostro forum \(clicca qui per partecipare\)](#) o dal nostro gruppo Facebook: sono **risposte veloci e pratiche ai dubbi dei nostri lettori**.

DOMANDA

Ho ricevuto una **fattura elettronica** che sicuramente è stata **inviata per errore**, in quanto non è di un fornitore che conosco, e riguarda beni che nulla hanno a che vedere con la mia attività. Come devo comportarmi?

RISPOSTA

In casi del genere, poiché la fattura è comunque presente nel Sistema di Interscambio, non potrà essere ignorata (come avveniva, spesso, prima dell'avvento della Fattura Elettronica).

Si rende quindi necessario **contattare il fornitore**, invitandolo all'emissione di una **nota di credito a storno** di una fattura erroneamente emessa in mancanza del rapporto sottostante.

Nel caso di irreperibilità del fornitore, occorrerà denunciare l'accaduto (mediante segnalazione alla Guardia di Finanza o alla Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate competente).

Ciò detto, **si sconsiglia** caldamente **sia la registrazione della fattura, sia della successiva nota di credito, che saranno entrambe da conservare** (la nota di credito soggiace infatti all'obbligo di registrazione - in base all'art 26 del decreto IVA - solo qualora sia stata registrata la fattura cui si riferisce).

La registrazione di una fattura di acquisto ai fini IVA non è infatti, contrariamente a quanto si pensa, un obbligo, bensì solo un onere per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa all'operazione. In questo senso, la disposizione dell'articolo 25 dello stesso decreto iva è estremamente chiara.

Nel caso specifico, peraltro, il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile in quanto totalmente mancante il rapporto sottostante, erroneamente descritto nella fattura.

Altresì da sconsigliare, oltre alla annotazione nei registri Iva, è la registrazione della fattura nelle scritture contabili (libro giornale e partitari fornitori) in quanto nessun acquisto è stato effettuato in tale circostanza e nessun debito può essere sorto nei confronti di quel fornitore, a tutti gli effetti sconosciuto.

Filippo Mangiapane

Danilo Sciuto

13 febbraio 2019